



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENZA E SEGRETERIA
00187 Roma - Via del Tritone, 87
www.cnpi.it, cnpi@cnpi.it
Tel. (06) 420084 - Fax (06) 42008444 - 5
C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti
Collegi Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
LORO SEDI

Roma 6 settembre 2002 e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali

Prot. **623**/AP/04

LORO SEDI

Oggetto: Tariffa lavori pubblici Dm 4 aprile 2001



La presente per chiarire definitivamente che i corrispettivi di cui al Dm 4 aprile 2001 si applicano a tutte le attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, da tutti i professionisti interessati, ivi compresi i Periti Industriali.

Tanto sulla base della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio Studi e Legislazione protocollo n. 985/400/84 del 23 maggio 2001 e del comunicato del Ministero della Giustizia di rettifica della titolazione del decreto ministeriale 4 aprile 2001, concernente "Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti". Nello stesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 128 del 5 giugno 2001, si precisava che per mero errore materiale occorso nella trasmissione della copia conforme del decreto citato in epigrafe, la titolazione del decreto medesimo, riportata sia nel "sommario" che alla pag. 56 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001, deve intendersi pubblicata nel modo seguente

«Decreto 4 aprile 2001. Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14 - bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche».

IL Tar Lazio, con sentenza n. 6552/2002 depositata il 23 luglio, ha dichiarato illegittimo il DM. 4 aprile 2001, accogliendo il ricorso dei Consigli Nazionali dei Geologi, dei Periti Industriali e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che avevano richiesto la piena applicazione della tariffa per la propria categoria e lamentato la mancata consultazione preventiva.

IL collegato sulle infrastrutture, approvato dal parlamento il 17 luglio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 agosto 2002 con il n. 181 sul supplemento ordinario - serie generale, ha fissato che le tariffe minime per architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti industriali e altri professionisti impegnati nella progettazione di opere pubbliche di cui al Decreto Ministeriale del 4 aprile 2001, restano in vigore almeno fino ad un nuovo aggiornamento che sarà regolato da un altro decreto del Ministero della Giustizia.

Di seguito si riporta il testo di parte dell'articolo che interessa le tariffe per i lavori pubblici.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGGE 1 Agosto 2002, n. 166. Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
(G.U. n. 181 del 03 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158/L.)

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

omissis

6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001.»;

omissis

Si fa presente altresì che nel nostro sito web, tra l'altro, sono pubblicate le tariffe in oggetto.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Petra)

IL PRESIDENTE

(Giorgio Bianchet)

JESinreteRETE INTERNET
CIVICA AESINET**Comune di Jesi**
Rete Civica Aesinet**Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-2001**http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/96/gazze**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****DECRETO 4 aprile 2001****Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 14-bis, ter e quater;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 554;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, recante: "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti";

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 143, recante: "Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti";

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18 novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987, n.

233, di aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli architetti;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.

494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili";

Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti;

Decreta:

Art. 1.

1. I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Art. 2.

1. Gli onorari di cui alla tabella A del presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell'onorario corrispondente a 50 milioni di lire.

2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si

applica la percentuale relativa all'importo di 100 miliardi di lire.

Art. 3.

1. Il rimborso delle spese e dei compensi accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell'applicazione delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6 limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegata al presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50 milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le percentuali si calcolano per interpolazione lineare.

2. Nel caso l'entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere prodotti i giustificativi di spesa per l'intero ammontare del rimborso e degli oneri accessori.

Art. 4.

1. Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.

Art. 5.

1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all'art. 2, lettera i), del decreto del Presidente

della Repubblica n. 554/1999 è il seguente:

a) progettazione preliminare:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono

all'opera nel suo insieme;

2) alle prestazioni specialistiche, escluse le opere edili, si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, computate sull'ammontare di ciascuna opera con la relativa percentuale;

b) progettazione definitiva e progettazione esecutiva:

1) per la ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono

all'opera nel suo insieme;

2) sulle opere edili e complementari si applicano le aliquote dalle prestazioni non comprese nella fase di ideazione ed attinenti la prestazione specialistica, applicandole sull'ammontare delle opere, con la relativa percentuale;

3) alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di

ciascuna opera, con la relativa percentuale.

TABELLE

pag.57	pag.58	pag.59	pag.60	pag.61	pag.62
pag.63	pag.64	pag.65	pag.66	pag.67	pag.68

Roma, 4 aprile 2001

Il Ministro della giustizia
Fassino
Il Ministro dei lavori pubblici
Nesi

*Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato*

JESinreteRETE INTERNET
CIVICA AESINET**Comune di Jesi**
Rete Civica Aesinet**Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05-06-20**http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/128/gazz**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA****Comunicato di rettifica della titolazione del decreto ministeriale 4 aprile 2001:
"Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti".**

Si comunica che per mero errore materiale occorso nella trasmissione della copia conforme del decreto citato in epigrafe, la titolazione del decreto medesimo, riportata sia nel "sommario" che alla pag. 56 della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001, deve intendersi pubblicata nel modo seguente: "Decreto 4 aprile 2001. Corrispettivi delle attivita' di progettazione e delle altre attivita', ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche".

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato



Ministero dei Lavori Pubblici

UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

Prot. 985/400/84

Roma, 23 MAG. 2001

Spett.le
Consiglio nazionale dei Geometri
presso il Ministero della Giustizia
via Barberini, 68
00187 Roma

e p.c.

Fabrizio Hinna Danesi
Direttore Generale Affari Civili e
Libere Professioni
Ministero della Giustizia
R O M A

Oggetto: Decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001,
recante l'aggiornamento delle tariffe spettanti agli ingegneri e
agli architetti -

In merito alla richiesta di codesto Consiglio del 21
maggio u.s. (prot. 01147) si precisa che il decreto in oggetto è
stato emanato, come si evince dalle premesse, in attuazione
dell'art. 17, comma 14 bis della legge 109/94.

Pertanto, i corrispettivi ivi indicati, si applicano a tutte le
attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla
legge quadro sui lavori pubblici, da chiunque effettuate, ivi
compresi i geometri, periti industriali, etc, nei limiti, come è
ovvio, delle specifiche competenze.

Con i migliori saluti

IL CAPO DELL'UFFICIO

28 *Giovedì 25 Luglio 2002*

GIUSTIZIA E SOCIETÀ

Kalla Oggi

Il sottosegretario Vietti ha rettificato la portata della sentenza del Tar Lazio

Tariffe sui progetti in salvo

Il collegato infrastrutture tiene in vita gli aumenti

DI GINEVRA SOTIROVIC

Il collegato alle infrastrutture salva le nuove e più cospicue tariffe di ingegneri e architetti. Ma l'Associazione nazionale dei comuni scrive al presidente della repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, per chiedergli di non promulgare la legge approvata dal parlamento il 17 luglio.

La sentenza n. 6552/2002 della prima sezione del Tar Lazio che ha dichiarato illegittimo il decreto ministeriale del 4 aprile 2001 sulle tariffe per le progettazioni non inficia il contenuto del decreto ai quale rimanda anche il collegato sulle infrastrutture approvato il 17 luglio dal parlamento e in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. «È assolutamente sbagliata la tesi secondo la quale il decreto ministeriale farebbe un rinvio ricettizio al contenuto del dm e non alla fonte contenente», spiega il sottosegretario alla giustizia, Michele Vietti, che ieri ha deciso di fugare ogni dubbio in merito alla sentenza del Tar Lazio che ha creato in un primo momento non poco scompiglio in casa degli architetti e degli ingegneri, per le er-

ronee interpretazioni che avevano dato alcuni organi di stampa. «Che senso avrebbe avuto inserire nel collegato un rinvio al decreto ministeriale sul quale pendeva già un ricorso del Tar se non fossimo stati convinti della legittimità del contenuto?», prosegue Vietti.

Il problema riguarda il nuovo tariffario introdotto con decreto ministeriale del 2001 e che prevedeva un aumento delle tariffe relative alle progettazioni di opere pubbliche svolte unicamente da ingegneri e architetti, escludendo così dal campo di applicazione tutti gli altri operatori del settore. A nulla era servita, poi, una nota ministeriale di rettifica apparsa sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 2001 con la quale si modificava il titolo del decreto estendendo il nuovo regime tariffario anche ai geologi, ai periti industriali, agronomi e forestali. Questi, infatti, lo scorso anno decisero comunque di impugnare il decreto davanti al Tar.

Il Tribunale amministrativo ha dunque dato ragione ai professionisti che avevano fatto ricorso, ma in sostanza non intro-

duce alcun cambiamento sostanziale. La legge sulle infrastrutture, infatti, fino all'entrata in vigore di un nuovo sistema tariffario sulle opere pubbliche, rinvia a quello contenuto nel decreto ministeriale giudicato illegittimo. Certo, da ieri fino all'entrata in vigore della legge (che è attesa proprio in questi giorni) si apre un periodo di vuoto normativo durante il quale saranno in vigore le vecchie tariffe dell'87, ma è destinato a durare davvero poco e non dovrebbe causare forti ripercussioni.

Nel frattempo dal ministero della giustizia fanno sapere che al più presto si riprenderanno i lavori per ridefinire l'intero sistema. «Il nuovo tariffario sarà esteso a tutte le prestazioni e a tutti gli operatori e stiamo anche pensando di rivedere il quantum», sottolinea Vietti che ha annunciato la prossima istituzione di un tavolo tecnico giustizia e lavori pubblici per mettere mano a un testo che scriva l'ultima parola sulle tariffe per le opere pubbliche.

Gli architetti e gli ingegneri sono tranquilli. «È assurdo pensare di tornare alla tariffe dell'87

quando ancora la Meridione non aveva introdotto grandi novità nel sistema di progettazione», ha precisato il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Sergio Polese, convinto che la sentenza Tar non creerà alcun problema serio. E dello stesso parere è il presidente degli architetti, Raffaele Sirica, che da Berlino, dove si sta tenendo un meeting internazionale di categoria, fa sapere di non avere alcun dubbio sulla validità del nuovo tariffario. Resta ora da capire cosa avverrà per l'altro ricorso sollevato dall'Anco sempre sullo stesso decreto e sul quale è attesa ancora la sentenza del Tar.

«L'osio del nostro ricorso a questo punto è poco importante dal momento che il tribunale si è già espresso in merito dichiarando illegittimo il provvedimento», spiega il vicepresidente e sindaco di Venezia, Paolo Costa. «Mi pare evidente che c'è divergenza di vedute tra il parlamento e la magistratura. Motivo per il quale già domani (oggi, ndr) invieremo una lettera al presidente della repubblica nella quale gli chiediamo di non promulgare la legge», (riproduzione riservata)

INDAGINE CARAT
**Governo,
 mani bucate
 sugli spot**

DI ALESSANDRA RICCIARDI

Governo spende quanto quando si tratta di fare campagne pubblicitarie. Il consiglio dei ministri è il maggior committente (per il 70%) delle campagne di comunicazione fatte dalla pubblica amministrazione, seguito dalle regioni (15-20%) e dai comuni (2-3%). Nel settore pubblicitario, infatti, nei soli primi quattro mesi del 2002 la p.a. ha investito circa 42 milioni di euro (il 50% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), con 399 campagne svolte, collocandosi, così, tra i primi dieci investitori dell'intero mercato pubblicitario. E quanto emerge da un'indagine realizzata da Carat su proposta del ministero della funzione pubblica. La palma della migliore comunicazione istituzionale va ai comuni del Centro-Nord. Giudizi negativi, invece, sono stati espressi da cittadini e imprese sulla situazione del Meridione ove la comunicazione centrale dalle p.a. è insufficiente e quella locale del tutto rara o nulla. Gli utenti per acquisire informazioni sui servizi chiedono, però, messaggi più immediati e facili da comprendere.

Previdenza

Non necessarie trasformazioni radicali nel casso rivale

professionisti: le regole di determi-

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 agosto 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

A seguito dell'utilizzo di un nuovo sistema informatico di gestione degli abbonamenti, che a regime assicurerà un miglioramento qualitativo del servizio, si comunica che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei disguidi nella consegna dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale*. Gli abbonati sono cortesemente pregati di voler segnalare prontamente a mezzo fax, al n. 06-85082520, eventuali inesattezze negli indirizzi di spedizione o il mancato recapito dei fascicoli. Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione.

N. 158/L

LEGGE 1° agosto 2002, n. 166.

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

convertito, con mod. legge 21 ottobre 1994, n. 584, ai ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

Art. 7.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli appalti e il Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).* - 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano:

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico;

b) ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del

operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12»;

2) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti;» e alla lettera b), secondo periodo, le parole: «di ciascun professionista firmatario del progetto» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato *pro quota* alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti»;

4) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario»;

5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comu-

nitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare»;

6) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto